

TESTI DI INTERESSE AGRICOLO APPROVATI

nella plenaria del
Parlamento europeo
13-16 febbraio 2012

EDIZIONE PROVVISORIA

INDICE

P7_TA-PROV(2012)0042

Distribuzione di generi alimentari agli indigenti nell'Unione *II**

(A7-0032/2012 - Relatore: Czesław Adam Siekierski)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))..... 1

P7_TA-PROV(2012)0044

Rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari *I**

(A7-0262/2011 - Relatore: James Nicholson)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))..... 3

P7_TA-PROV(2012)0036

Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini *II**

(A7-0031/2012 - Relatore: Janusz Wojciechowski)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD)) 26

P7_TA-PROV(2012)0051

Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

(B7-0064/2012)

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sullo stato della proposta relativa a un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (2011/2937(RSP)) 27

P7_TA-PROV(2012)0052

Contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici

(B7-0579 e 0584/2011 e B7-0065, 0066 e 0067/2012)

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici (2011/2899(RSP)) 30

P7_TA-PROV(2012)0055

Accordo tra l'UE e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca

(B7-0048, 0049, 0051 e 0054/2012)

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sull'accordo tra l'UE e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca (2012/2522(RSP))..... 35

P7_TA-PROV(2012)0056

Accordo UE-Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca ***

(A7-0023/2012 - Relatore:)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))..... 40

Distribuzione di generi alimentari agli indigenti nell'Unione *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (18733/1/2011 – C7-0022/2012 – 2008/0183(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (18733/1/2011 – C7-0022/2012),
 - visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dal Parlamento svedese e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 2011¹ e dell'8 dicembre 2011²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 27 gennaio 2011³,
 - vista la sua posizione del 26 marzo 2009⁴,
 - vista la sua risoluzione del 5 maggio 2012 sulle ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (COM(2009)0665) – "omnibus"⁵,
 - viste le proposte modificate della Commissione (COM(2010)0486) e (COM(2011)0634),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0032/2012),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a

¹ GU C 84 del 17.3.2011, pag. 49.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

³ GU C 104 del 2.4.2011, pag. 44.

⁴ GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 258.

⁵ GU C 81 E del 15.3.2011, pag 1.

norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(2010)0728 – C7-0408/2010 – 2010/0362(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0728),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42, primo comma e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0408/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato presentato, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Senato polacco, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 4 maggio 2011¹,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2011, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0262/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 218 del 23.7.2011, pag. 110.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 febbraio 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) Riforme successive dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ora incorporate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁴, sono state dirette a promuovere l'orientamento al mercato, a lasciare cioè che fossero i segnali di prezzo a guidare le decisioni degli agricoltori su cosa e quanto produrre, in modo da rafforzare la competitività del settore lattiero-caseario e la sua sostenibilità nel contesto della globalizzazione degli scambi. È stato pertanto deciso di aumentare gradualmente le quote adottando il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune⁵ (la "valutazione dello stato di salute" della riforma del 2008-2009), al fine di assicurare un'abolizione graduale e indolore del regime delle quote latte entro il 2015.
- (2) Nel periodo dal 2007 al 2009 il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha conosciuto sviluppi di natura eccezionale **che, in ultima analisi, hanno provocato, nel 2008/2009, un crollo dei prezzi**. All'inizio, a causa di condizioni meteorologiche

¹ GU C 218 del 23.7.2011, pag. 110.

² GU C 192 dell'1.7.2011, pag. 36.

³ Posizione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012.

⁴ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁵ GU L 230 del 2.9.2009, pag. 6.

estreme in Oceania, c'è stato un forte calo degli approvvigionamenti che ha portato ad un rapido e sensibile aumento dei prezzi. Sebbene sia cominciata la ripresa degli approvvigionamenti a livello mondiale e i prezzi abbiano iniziato a tornare a livelli più normali, la successiva crisi economico-finanziaria ha avuto ripercussioni negative sui produttori lattiero-caseari dell'Unione, aggravando la volatilità dei prezzi. L'aumento dei prezzi dei prodotti di base ha comportato un aumento sensibile dei costi dei mangimi e di altri fattori di produzione, compresa l'energia. Successivamente, durante un periodo in cui la produzione dell'Unione è rimasta stabile, c'è stata una caduta della domanda, a livello mondiale e a livello dell'Unione, che ha interessato anche la domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari e ha fatto precipitare i prezzi dell'Unione fino al livello netto più basso della rete di sicurezza. Questo brusco calo dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari di base non si è però pienamente tradotto in una diminuzione dei prezzi di questi prodotti a livello dei consumatori; nella maggior parte dei paesi e per la maggior parte dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è così aumentato per i settori a valle il margine lordo e la domanda non è riuscita ad adeguarsi alla diminuzione dei prezzi dei prodotti di base, rallentando così la ripresa dei prezzi ed aggravando l'impatto del basso livello dei prezzi sui produttori di latte, *e la sopravvivenza di molti di loro è stata messa a grave rischio.*

- (3) *In risposta alla* difficile situazione del mercato lattiero, è stato istituito, *nell'ottobre 2009*, un gruppo di esperti di alto livello sul latte ("GAL") per discutere accordi a medio e a lungo termine per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che, in vista dell'abolizione delle quote latte entro il 2015, *contribuiscano* a stabilizzare il mercato e i redditi dei produttori di latte e a *rafforzare* la trasparenza *nel settore.*
- (4) Il GAL ha ricevuto contributi scritti e orali da parte dei maggiori gruppi europei di portatori di interesse della filiera lattiero-casearia, nei quali erano rappresentati agricoltori, trasformatori di prodotti lattiero-caseari, commercianti del settore, dettaglianti e consumatori. *Inoltre*, altri contributi sono pervenuti da esperti invitati del mondo accademico, da rappresentanti di paesi terzi, dalle autorità nazionali della concorrenza e dai servizi della Commissione. Il 26 marzo 2010 si è tenuto un convegno di portatori di interesse del settore lattiero-caseario, che ha consentito ad una più ampia schiera di soggetti attivi nella filiera di esprimere le loro opinioni. Il 15 giugno 2010 il GAL ha consegnato la sua relazione. *La relazione* conteneva un'analisi dello stato attuale del settore lattiero-caseario e una serie di raccomandazioni *riguardanti in particolare le relazioni contrattuali, il potere contrattuale dei produttori, le organizzazioni interprofessionali/intersettoriali, la trasparenza (compresa l'ulteriore elaborazione dello strumento europeo di monitoraggio dei prezzi), le misure di mercato e i futures, le norme di commercializzazione e l'etichettatura di origine nonché l'innovazione e la ricerca. Come primo passo, il presente regolamento affronta le prime quattro di tali tematiche.*
- (5) Il GAL ha rilevato un elevato livello di diversità tra gli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi settori di produzione e trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. Anche all'interno dei singoli Stati membri vi sono molte differenze tra operatori e tipi di operatori. In molti casi tuttavia si rileva una bassa concentrazione dell'offerta, che si traduce in uno squilibrio del potere di contrattazione all'interno della filiera tra agricoltori e latterie. Questo squilibrio può portare a pratiche commerciali sleali; in particolare gli agricoltori al momento della consegna non sono in grado di sapere che prezzo otterranno per il loro latte, in quanto di frequente il prezzo è fissato dalle

latterie molto più tardi, sulla base del valore aggiunto ottenuto, elemento che ■, in molti casi, resta al di fuori del controllo dell'agricoltore.

- (6) C'è ***pertanto*** un problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda, ***il cui livello non evolve generalmente in linea con l'aumento dei costi di produzione***. D'altro lato nel corso del 2009 l'approvvigionamento di latte non si è adeguato ***tempestivamente*** al calo della domanda. In alcuni Stati membri grandi produttori di latte, gli agricoltori hanno reagito alla diminuzione dei prezzi producendo più che nell'anno precedente. Il valore aggiunto nella filiera si è concentrato nei settori a valle, e in particolare nelle latterie ***e nei negozi al dettaglio, con un prezzo finale al consumatore che non si riflette sul prezzo pagato ai produttori di latte. Tutti gli attori della filiera lattiero-casearia, compreso il settore della distribuzione, dovrebbero essere incoraggiati a collaborare per risolvere questo squilibrio***.
- (7) Nel caso delle latterie, il volume del latte che viene loro consegnato nel corso della stagione non è sempre ben programmato. Anche nel caso delle cooperative lattiero-casearie (che sono di proprietà degli agricoltori e possiedono gli impianti di trasformazione che trasformano il 58% del latte crudo dell'Unione), l'adeguamento dell'offerta alla domanda è potenzialmente carente: gli agricoltori sono tenuti a consegnare tutto il loro latte alla loro cooperativa e la cooperativa è tenuta ad accettare tutto il latte in questione.
- (8) L'uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna, contenenti elementi di base, non è diffuso. ***Tuttavia, tali contratti potrebbero contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera lattiero-casearia e ad accrescere la consapevolezza della necessità di tenere*** meglio conto dei segnali del mercato, a migliorare la trasmissione dei prezzi e a adeguare l'offerta alla domanda, ***nonché contribuire ad evitare*** determinate pratiche commerciali sleali.
- (9) In mancanza di una normativa dell'Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, nell'ambito dei propri sistemi di diritto contrattuale, decidere di rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni che esistono nell'Unione relativamente al diritto contrattuale, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. ***È opportuno che a tutte le consegne di latte crudo in un determinato territorio si applichino pari condizioni. Pertanto, se uno Stato membro decide che nel suo territorio ogni consegna di latte crudo a un trasformatore da parte di un agricoltore debba essere disciplinata da un contratto scritto tra le parti, è opportuno che tale obbligo si applichi anche alle consegne di latte crudo proveniente da altri Stati membri, ma non è necessario che esso si applichi alle consegne in altri Stati membri. Conformemente al principio di sussidiarietà, dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la possibilità di decidere se prevedere che il primo acquirente faccia un'offerta scritta ad un agricoltore per concludere tale contratto***.
- (10) Al fine di garantire che vi siano delle norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il buon funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell'Unione alcune

condizioni di base per l'utilizzazione dei contratti in questione. *Tutte queste condizioni di base dovrebbero comunque essere liberamente negoziate. Tuttavia, al fine di rafforzare la stabilità del mercato lattiero-caseario e gli sbocchi dei produttori di latte in alcuni Stati membri dove l'uso di contratti estremamente brevi è piuttosto diffuso, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare una durata contrattuale minima da inserire in tali contratti e/o offerte. Tale durata minima dovrebbe tuttavia essere imposta solo per i contratti tra il primo acquirente e i produttori di latte o per le offerte fatte dai primi acquirenti ai produttori di latte. Inoltre, essa non dovrebbe compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e i produttori di latte dovrebbero avere la facoltà di rinunciare o respingere tale durata minima. Tra le condizioni di base, è importante che il prezzo pagabile alla consegna possa essere fissato nel contratto, a scelta delle parti contraenti, come prezzo statico o prezzo variabile che dipenda da fattori definiti, quali volume e qualità o composizione del latte crudo consegnato, senza escludere la possibilità di una combinazione di un prezzo statico per un certo volume e un prezzo formulare per un volume addizionale di latte crudo consegnato in un unico contratto.*

- (11) Le cooperative lattiero-casearie che hanno nei loro statuti *o nelle regole e decisioni basate su di essi* disposizioni con effetti analoghi a quelli delle condizioni di base dei contratti di cui al presente regolamento dovrebbero, per esigenze di semplicità, essere esentate dall'obbligo di concludere un contratto per iscritto.
- (12) Per rafforzare l'efficacia del sistema contrattuale di cui sopra, in cui la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare tale sistema anche a detti intermediari.
- (13) L'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che le regole dell'Unione in materia di concorrenza si applichino alla produzione e al commercio di prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE il quale da parte sua prevede l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
- (14) Per garantire lo sviluppo *sostenibile* della produzione e per assicurare quindi un equo tenore di vita ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori lattiero-caseari, portando così ad una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE che consenta alle organizzazioni di produttori costituite *esclusivamente* da produttori di latte, o ad associazioni di dette organizzazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, compreso il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei suoi membri. *Tuttavia*, è opportuno che *solo* le organizzazioni di produttori *che chiedono e ottengono il* riconoscimento ai sensi dell'articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007 *possano beneficiare di tale disposizione. Inoltre, detta disposizione non dovrebbe applicarsi alle organizzazioni di produttori riconosciute, comprese le cooperative, che trasformano tutto il latte crudo prodotto dai loro membri, poiché non vi è consegna di latte crudo ad altri trasformatori. Inoltre, dovrebbe essere prevista la possibilità per le organizzazioni di produttori esistenti, riconosciute ai*

sensi della legislazione nazionale, di essere riconosciute de facto ai sensi del presente regolamento.

- (15) *Al fine di non pregiudicare l'efficace funzionamento delle cooperative e per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che, quando l'appartenenza di un agricoltore ad una cooperativa comporta un obbligo, con riguardo a tutta o parte di detta produzione di latte dell'agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un'organizzazione di produttori.*
- (16) *Inoltre, per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti espressi in termini di percentuale della produzione dell'Unione e della produzione di qualunque Stato membro oggetto di tali trattative. È opportuno che il limite espresso in termini di percentuale della produzione nazionale si applichi in primo luogo al volume di latte crudo prodotto nello Stato membro produttore o in ogni singolo Stato membro produttore. Lo stesso limite percentuale dovrebbe applicarsi inoltre al volume di latte crudo consegnato a un particolare Stato membro di destinazione.*
- (17) *Vista l'importanza delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, dei formaggi che beneficiano di DOP o IGP, e nel quadro dell'abolizione del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme per regolare l'offerta di tale formaggio prodotto nella zona geografica delimitata. Le norme dovrebbero coprire l'intera produzione del formaggio in questione e dovrebbero essere richieste da un'organizzazione interprofessionale, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione quale definita nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari¹. Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume di latte utilizzato per tale formaggio e, nel caso di organizzazioni interprofessionali e associazioni, da un'ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio. Inoltre, queste norme dovrebbero essere soggette a condizioni rigorose, in particolare al fine di evitare danni al commercio dei prodotti in altri mercati e tutelare i diritti delle minoranze. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare e notificare immediatamente alla Commissione le norme adottate, garantire controlli regolari e abrogare le norme in caso di non conformità.*
- (18) Sono state introdotte norme a livello dell'Unione per le organizzazioni interprofessionali di alcuni settori. Queste organizzazioni possono svolgere un ruolo utile facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. È opportuno che tali norme, come pure le disposizioni che chiariscono la posizione di dette organizzazioni nell'ambito della normativa sulla concorrenza, siano applicate *altresì* nel settore del latte e dei prodotti

¹ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

lattiero-caseari, a condizione che le attività di tali organizzazioni non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza o sul mercato interno e non incidano negativamente sul buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato agricolo. *Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutti gli operatori interessati a partecipare a organizzazioni interprofessionali.*

- (19) Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. *Pertanto*, è opportuno introdurre le disposizioni necessarie per garantire che *il primo acquirente comunichi* periodicamente dette informazioni agli Stati membri *e che lo Stato membro le notifichi di conseguenza alla Commissione.*
- (20) *La Commissione ha inoltre bisogno che gli Stati membri la informino circa le trattative contrattuali, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni e organizzazioni interprofessionali, nonché le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di monitorare e analizzare l'applicazione del presente regolamento, in particolare per elaborare le relazioni che dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento del mercato lattiero-caseario.*
- (21) Le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera. È opportuno pertanto che siano applicate per un periodo sufficientemente lungo ■ perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano temporanee e che siano soggette a riesame, per valutarne il funzionamento e stabilire se debbano continuare ad applicarsi. È opportuno che questo punto sia trattato in due relazioni della Commissione sull'andamento del mercato lattiero-caseario, da presentare rispettivamente la prima entro il 30 giugno 2014 e la seconda entro il 31 dicembre 2018, che prevedano in particolare possibili incentivi che incoraggino gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta.
- (22) *L'economia di alcune regioni svantaggiate dell'Unione dipende fortemente dalla produzione di latte. A causa delle caratteristiche specifiche di queste regioni, occorre adattare le politiche generali per soddisfare meglio le loro esigenze. La politica agricola comune contiene già misure specifiche per la produzione di latte in dette regioni svantaggiate. Le misure strategiche supplementari previste dal presente regolamento possono contribuire a rafforzare la posizione dei produttori di latte in tali regioni. Tali effetti dovrebbero comunque essere valutati nelle relazioni succitate, sulla base delle quali la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- (23) *Al fine di assicurare che siano chiaramente definiti gli obiettivi e le responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori del latte e del settore lattiero-caseario, il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, le norme relative allo stabilimento e alle condizioni di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale e il calcolo del volume di latte crudo oggetto di trattativa da parte di un'organizzazione di produttori. È particolarmente importante*

che, durante i propri lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (24) Per garantire *condizioni uniformi di attuazione del* presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione *competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione riguardanti l'applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni e organizzazioni interprofessionali, le notifiche da parte tali organizzazioni del volume di latte crudo oggetto di trattativa, le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione in merito a dette organizzazioni e le norme per la regolamentazione dell'offerta di formaggio che beneficia di DOP o IGP, le norme dettagliate concernenti accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il contenuto, il formato e la tempistica delle dichiarazioni obbligatorie in tale settore, taluni aspetti dei contratti per la fornitura di latte crudo da parte degli agricoltori e la notifica, alla Commissione, delle opzioni adottate in tal senso dallo Stato membro dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*¹.
- (25) *Alla luce delle prerogative della Commissione nel campo della politica di concorrenza dell'Unione e data la particolare natura di tali atti, la Commissione dovrebbe decidere senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 se taluni accordi e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano incompatibili con le norme dell'Unione in materia di concorrenza, se possano svolgersi trattative da parte di un'organizzazione di produttori di più di uno Stato membro e se debbano essere abrogate determinate regole stabilite dagli Stati membri per regolamentare la fornitura di tale formaggio DOP o IGP.*
- (26) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

- I**
- 1) all'articolo 122, primo comma, lettera a), è inserito il punto seguente:
"iii bis) latte e prodotti lattiero-caseari;"
 - 2) all'articolo 123 è aggiunto il paragrafo seguente:

¹ *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

- "4. Gli Stati membri possono inoltre riconoscere le organizzazioni interprofessionali che:
- a) ***hanno formalmente richiesto il riconoscimento e*** sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione ***di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione,*** di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 - b) sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);
 - c) svolgono, in una o più regioni dell'Unione, nel rispetto degli interessi ***dei membri delle organizzazioni interprofessionali e*** dei consumatori, una o più delle seguenti attività:
 - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale ***e internazionale;***
 - ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
 - iii) ***fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;***
 - iv) ***esplorare potenziali mercati d'esportazione;***
 - v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione ***per la vendita di latte crudo agli acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;***
 - vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;
 - vii) ***mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;***

- viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, **migliorare la gestione** di altri fattori di produzione e **incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali**;
- ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;
- x) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché **la produzione di prodotti con** denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e
- xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.";

3) nella parte II, titolo II, capo II, è inserita la sezione seguente ■ :

"Sezione II BIS

Norme concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Articolo 126 bis

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. ***Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:***
 - a) ***soddisfi le condizioni di cui all'articolo 122, primo comma, lettere b) e c);***
 - b) ***abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi ad opera del rispettivo Stato membro;***
 - c) ***offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della propria attività, nonché la concentrazione dell'offerta;***
 - d) ***abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.***
2. ***In risposta a una domanda, gli Stati membri possono riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1.***

3. *Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del ...* in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis).*

Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del ... in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al ...**.*

4. *Gli Stati membri:*

- a) *decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;*
- b) *svolgono, a intervalli regolari da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;*
- c) *in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, comminano a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;*
- d) *informano la Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell'anno civile precedente.*

Articolo 126 ter

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. *Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:*
- a) *soddisfino le condizioni di cui all'articolo 123, paragrafo 4;*
 - b) *svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;*
 - c) *costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 123, paragrafo 4, lettera a);*

* *GU: inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento.*

** *GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

- d) *non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.*
2. *Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del ...* in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 4.*
3. *Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 e/o 2, gli Stati membri:*
- a) *decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;*
- b) *svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;*
- c) *in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, comminano a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;*
- d) *revocano il riconoscimento se:*
- i) *i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;*
- ii) *l'organizzazione interprofessionale aderisce ad accordi, decisioni o pratiche concordate di cui all'articolo 177 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale;*
- iii) *l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 177 bis, paragrafo 2;*
- e) *notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.*

Articolo 126 quater

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riconosciuta ai sensi dell'articolo 122 può negoziare, a nome degli agricoltori

* *GU: inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento.*

aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore, ai sensi dell'articolo 185 septies, paragrafo 1.

2. Le trattative da parte dell'organizzazione di produttori possono avere luogo:
 - a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;
 - b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;
 - c) purché, ***per una determinata organizzazione di produttori:***
 - i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5% della produzione totale dell'Unione, e
 - ii) ***il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di tale Stato membro, e***
 - iii) ***il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di detto Stato membro;***
 - d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; ***gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;***
 - e) ***purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione degli agricoltori ad una cooperativa conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni previste in o derivate da tali statuti; e***
 - f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera ***circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.***
3. ***In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione totale annua di latte inferiore alle 500 000 tonnellate non sia superiore al 45% della produzione nazionale totale di tale Stato membro.***
4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche i gruppi di tali organizzazioni di produttori. ■

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), *e del paragrafo 3*, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.
6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), *e paragrafo 3*, anche se *non sono superate le soglie ivi stabilite*, l'autorità nazionale *garante* della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori *dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto* avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti **■** più di uno Stato membro la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione **■** senza *applicare la procedura* di cui all'*articolo 195, paragrafo 2, o all'articolo 196 ter, paragrafo 2*. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro **■** oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

7. Ai fini del presente articolo:
 - a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 *del Consiglio, del 16 dicembre 2002*, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato ^{*};
 - b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ^{**}.
8. *Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo informano la Commissione in merito all'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.*

Articolo 126 quinquies

Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. *Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 122, primo comma, lettera a), un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 4, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta*

ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006.

2. *Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.*
3. *Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio.*
4. *Le norme di cui al paragrafo 1:*
 - a) *disciplinano solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;*
 - b) *hanno effetto solo sul prodotto in questione;*
 - c) *possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, come previsto al paragrafo 1;*
 - d) *non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;*
 - e) *non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;*
 - f) *non consentono la fissazione dei prezzi, nemmeno quando i prezzi sono fissati a titolo orientativo o di raccomandazione;*
 - g) *non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;*
 - h) *non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;*
 - i) *contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;*
 - j) *non pregiudicano l'articolo 126 quater.*

5. *Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.*
6. *Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.*
7. *Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.*
8. *La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1 se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, o all'articolo 196 ter, paragrafo 2.*

Articolo 126 sexies

Competenze della Commissione in relazione alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. *Per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all'efficacia dell'azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, la Commissione ha il potere, a norma dell'articolo 196 bis, di adottare atti delegati per stabilire:*
 - a) *le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;*
 - b) *le norme relative all'istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;*
 - c) *norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all'articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3.*
2. *La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per:*

- a) *l'attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 126 bis e 126 quater;*
- b) *le notifiche previste dall'articolo 126 ter, paragrafo 2, lettera f);*
- c) *le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 126 bis, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 126 ter, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 126 quater, paragrafo 8, e dell'articolo 126 quinquies, paragrafo 7.*
- d) *le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 196 ter, paragrafo 2.

* *GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Nota editoriale: il titolo del regolamento (CE) n. 1/2003 è stato adattato per tenere conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era agli articoli 81 e 82 del trattato.*

** *GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36."*

4) nell'articolo 175 le parole "fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento" sono sostituite dalle parole "fatti salvi gli articoli da 176 a 177 bis del presente regolamento";

5) è inserito l'articolo seguente ■ :

"Articolo 177 bis

Accordi, **decisioni** e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 123, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se:

- a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate sono stati notificati alla Commissione; e
- b) entro i tre mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione, ■ senza **applicare la procedura** di cui all'articolo 195, paragrafo 2, **o all'articolo 196 ter, paragrafo 2**, non ha accertato

l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria.

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:
 - a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;
 - b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati;
 - c) possono creare distorsioni di concorrenza e non sono indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;
 - d) comportano la fissazione di prezzi;
 - e) possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.
5. Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, essa adotta, **■** senza *applicare la procedura* di cui *all'articolo 195, paragrafo 2, o all'articolo 196 ter*, paragrafo 2, una decisione con cui si dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.
7. *La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 196 ter, paragrafo 2."*

■

- 6) *l'articolo 184 è così modificato:*
 - a) *il punto 6 è sostituito dal seguente:*

"6) al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012 sull'andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate;";

b) è aggiunto il seguente punto:

*"9) al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, rivolgendo particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), dell'articolo 123, paragrafo 4, e degli articoli 126 quater, **126 quinquies**, 177 bis, 185 sexies e 185 septies, **valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo** possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate."*;

7) sono inseriti gli articoli seguenti **■** :

"Articolo 185 sexies

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

***Dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti** di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.*

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 185 septies si intende per "primo acquirente" un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori al fine di:

- a) ***sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso qualora tali attività siano svolte a suo nome, in virtù di un contratto;***
- b) ***cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.***

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e tempistica di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 196 ter, paragrafo 2.

Articolo 185 septies

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo ***nel proprio territorio*** da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve

formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, *e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta di contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori*, detto contratto *e/o detta offerta di contratto* soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quale fase o fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. Ai fini del presente articolo si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2. Il contratto *e/o l'offerta di contratto*:

- a) è *stipulato* prima della consegna;
- b) è stipulato per iscritto; e
- c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
 - i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
 - è fisso ed è stabilito nel contratto, *e/o*
 - *è calcolato combinando vari* fattori stabiliti nel contratto, *che possono comprendere* indicatori di mercato *che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato*, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato,
 - ii) il volume *di latte crudo* che può *e/o* deve essere consegnato e il calendario *di tali* consegne, ■
 - iii) la durata del contratto, che può essere *determinata o* indeterminata, con clausole di risoluzione,
 - iv) *le precisazioni riguardanti i periodi e le procedure di pagamento,*
 - v) *le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo, e*
 - vi) *le disposizioni applicabili in caso di forza maggiore.*

3. In deroga al paragrafo 1, non è *necessario un contratto e/o un'offerta di contratto* se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se gli statuti di tale cooperativa *o le regole e decisioni previste in detti statuti o ai sensi di essi* contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma:

- i) *qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima, applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno; e/o*
- ii) *qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta debba comprendere una durata minima per il contratto prevista dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.*

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).

5. *Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo informano la Commissione della misura in cui sono applicate.*
6. **■** *La Commissione ■ può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b) e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 196 ter, paragrafo 2.";*
- 8) nella parte VII, capo I, sono aggiunti gli articoli seguenti **■** :

"Articolo 196 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è *conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
-
2. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 126 sexies, paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ... **

* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. *La delega di poteri di cui all'articolo 126 sexies, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
5. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 126 sexies, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

Articolo 196 ter

Procedura di comitato

1. *La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione^{*}.*
2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

^{*} *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."*

9) all'articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente:

- "7. Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l'articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), l'articolo 123, paragrafo 4, e gli articoli 126 bis, **126 ter**, **126 sexies** e 177 bis, *si applicano a decorrere da*

...* *fino al 30 giugno 2020 e gli articoli 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies e 185 septies si applicano a decorrere da ...* ** *fino al 30 giugno 2020.*

* *GU: inserire la data corrispondente all'entrata in vigore del presente regolamento.*

** *GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento."*

Articolo 2
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. *Il presente regolamento si applica a decorrere da ... **

*Tuttavia, gli articoli 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies e 185 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007, inseriti dal presente regolamento, si applicano a decorrere da ... ***

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

* *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

** *GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

Vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini (16696/1/2011 – C7-0011/2012 – 2010/0326(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16696/1/2011 – C7-0011/2012),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 marzo 2011¹,
 - vista la sua posizione in prima lettura² sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0666),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0031/2012),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 92.

² Testi approvati, P7_TA(2011)0147.

P7_TA-PROV(2012)0051

Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sullo stato della proposta relativa a un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (2011/2937(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0189) e l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0010/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010¹,
 - vista la sua posizione approvata in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (COM(2009)0189 – C7-0010/2009 – 2009/0057(COD))²,
 - vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca³,
 - vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011 (COM(2011)0425),
 - viste le interrogazioni orali alla Commissione e al Consiglio sul punto sulla proposta relativa a un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (O-000308/2011 – B7-0023/2012, O-000309/2011 – B7-0024/2012)
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2 del suo regolamento,
- A. considerando che, secondo il piano di attuazione adottato al vertice mondiale delle Nazioni Unite a Johannesburg nel 2002, l'Unione europea si è impegnata a mantenere o ripristinare gli stock ittici a livelli che possano produrre il rendimento massimo sostenibile, nell'intento di conseguire con urgenza gli obiettivi per gli stock depauperati e, ove possibile, non più tardi del 2015;

¹ GU C 354 del 28.12.2010, pag. 68.

² Testi approvati, P7_TA(2010)0421.

³ GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 15.

- B. considerando che la politica comune della pesca (PCP), a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, mira garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale;
- C. considerando che dal punto di vista economico lo stock occidentale di sugarello costituisce il principale stock di tale specie presente nelle acque dell'Unione;
- D. considerando che nell'aprile 2009 la Commissione ha proposto un piano di gestione (COM(2009)0189) sulla base del lavoro preparatorio condotto dal Comitato consultivo regionale per gli stock pelagici e del parere espresso dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP);
- E. considerando che i piani pluriennali sono una pietra angolare della politica comune della pesca e uno strumento fondamentale di conservazione che stabilisce le disposizioni generali necessarie per il perseguimento degli obiettivi di detta politica, e che essi pertanto devono essere adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE;
- F. considerando che le informazioni biologiche sullo stock occidentale di sugarello non sono sufficienti per una completa valutazione degli stock; considerando tuttavia che il parere del CSTEP indica che una norma per il controllo delle catture basata sull'andamento dell'abbondanza di uova consentirebbe di realizzare una gestione sostenibile degli stock; che la norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione sul parere precauzionale fornito per condizioni medie di reclutamento e su totali ammissibili di catture recenti adeguati in funzione di un fattore che rispecchi le ultime tendenze dell'abbondanza dello stock misurata in base alla produzione di uova;
- G. considerando che la fissazione e l'attribuzione delle possibilità di pesca nel quadro della politica comune della pesca hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri, in particolare delle flotte costiere artigianali;
- H. considerando che il Consiglio non può riservare per sé la facoltà di adattare unilateralmente i parametri definiti nella proposta per la fissazione dei totali ammissibili di catture, in quanto si tratta di componenti chiave del proposto piano di lungo termine;
- I. considerando che il Parlamento, nella sua posizione in prima lettura, ha introdotto una certa flessibilità per il Consiglio nella modalità di calcolo del prelievo totale, conformemente alle norme scientificamente fondate in materia di catture, con l'obiettivo di facilitare una soluzione di compromesso e di contribuire a un approccio costruttivo e positivo concernente la presente proposta legislativa;
- J. considerando che è opportuno che i riferimenti e i parametri biologici che formano parte della norma in materia di catture seguano i consigli scientifici più recenti e che la Commissione abbia la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le modifiche di alcuni riferimenti e parametri biologici integrati nella norma di cattura e per essere in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti;
1. sottolinea che l'obiettivo del piano è di mantenere la biomassa di sugarello occidentale a un

livello che ne garantisca lo sfruttamento sostenibile e il massimo rendimento a lungo termine;

2. ritiene che la norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione sul parere precauzionale fornito e sui recenti totali ammissibili di catture, adeguati in funzione di un fattore che rispecchi le ultime tendenze dell'abbondanza dello stock misurata in base alla produzione di uova;
3. sottolinea che le norme per il controllo delle catture sono elementi fondamentali dei piani pluriennali da stabilire in base alla procedura legislativa ordinaria;
4. sottolinea che i piani di gestione a lungo termine applicati a quanti più stock ittici possibile sono la chiave per la conservazione degli stock ittici, come evidenziato dalla Commissione nella sua proposta di riforma della politica comune della pesca;
5. sottolinea che la vigente situazione di stallo interistituzionale deve essere risolta nell'interesse di uno stock ittico sostenibile e per consentire agli operatori della pesca una migliore programmazione delle attività;
6. esorta la Commissione a prendere più iniziative a promozione di un dialogo politico tra le tre istituzioni volto a chiarire i loro rispettivi ruoli nel processo decisionale e ad affrontare la questione della futura architettura dei piani pluriennali di gestione;
7. esorta la Commissione ad agire rapidamente, come indicato e promesso in diverse occasioni, al fine di evitare altri blocchi interistituzionali in relazione a futuri piani di gestione a lungo termine;
8. esorta il Consiglio a presentare la sua posizione sulla proposta di piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello al fine di consentire al Parlamento di avviare la sua seconda lettura e compiere progressi in materia;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul contributo della politica comune della pesca alla produzione di beni pubblici (2011/2899(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹,
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" (COM(2011)0244),
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata "Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance" (COM(2011)0363),
 - vista la comunicazione della Commissione intitolata "Europa 2020" (COM(2010)2020),
 - vista la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE)²,
 - visto il pacchetto di riforma della politica comune della pesca presentato dalla Commissione il 13 luglio 2011,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982,
 - visto il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato il 31 ottobre 1995,
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4 del suo regolamento,
- A. considerando che la pesca rappresenta una delle attività più antiche dell'uomo e che il pesce è un elemento fondamentale dell'alimentazione umana di cui occorre garantire la disponibilità e la cui importanza deve essere debitamente riconosciuta e valorizzata nel quadro della politica comune della pesca (PCP);
- B. considerando che il settore della pesca, che include tanto la cattura di pesci selvatici quanto l'acquacoltura, comprende attività che contribuiscono alla produzione di beni comuni indispensabili attraverso tre filoni principali: pesca, trasformazione e commercializzazione; che le buone condizioni degli stock ittici e degli ecosistemi marini e la preservazione della biodiversità nei mari costituiscono un bene comune importante che deve essere preservato;
- C. considerando che l'acquacoltura, sia essa in acqua di mare o in acqua dolce, costiera o d'altura, è un'importante componente del settore della pesca;

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

² GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

- D. considerando che il settore della piccola pesca svolge un ruolo particolarmente importante nella vita economica, sociale, ambientale e culturale, che deve essere debitamente riconosciuto e valorizzato nel quadro della PCP; che le comunità costiere sono state duramente colpite dal declino generale del settore della pesca nel suo insieme, il che ha avuto gravi conseguenze sui piccoli porti pescherecci in tutta l'UE;
- E. considerando che la PCP riformata dovrebbe garantire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica del settore della pesca nei diversi bacini idrografici, anche tramite l'introduzione di un modello di gestione decentrata che avvicini i centri decisionali alle effettive zone di attività e accresca la responsabilità dei soggetti interessati;
- F. considerando che il settore della pesca comprende attività dipendenti dal buon funzionamento degli ecosistemi dato che, ai fini della sostenibilità a lungo termine dell'estrazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca, sono essenziali abbondanti stock ittici ed ecosistemi marini in buono stato ambientale;
- G. considerando che il settore europeo della pesca contribuisce allo sviluppo sociale creando occupazione direttamente o indirettamente e contribuisce alla crescita economica in Europa, fornendo all'anno 6,4 milioni di tonnellate di pesce;
- H. considerando che la multifunzionalità del settore della pesca appare in diverse aree, per esempio se si considera il suo impatto sulle questioni socioeconomiche, storiche, culturali, scientifiche e ambientali;
- I. considerando che le attività di pesca incidono principalmente sulle aree costiere e insulari contribuendo alla gestione efficace nonché alle dinamiche sociali ed economiche delle stesse; che tale circostanza è particolarmente importante per le comunità delle aree in oggetto, spesso caratterizzate da situazioni di svantaggio a causa della carenza di posti di lavoro e di economie deboli;
- J. considerando che la nuova PCP dovrebbe essere strettamente connessa ad altre iniziative chiave dell'UE nel settore degli affari marittimi, in particolare quelle espresse nella comunicazione della Commissione intitolata "Conclusioni della consultazione su una politica marittima europea" (COM(2007)0574), secondo cui il settore europeo della pesca può altresì innescare e promuovere una vasta gamma di studi scientifici volti ad approfondire le nostre conoscenze circa le dinamiche oceanografiche, gli ecosistemi e la biologia delle specie acquatiche direttamente o indirettamente interessate dall'attività alieutica;
- K. considerando che un settore della pesca dinamico e ben gestito potrebbe fornire alla società e all'economia europee un contributo crescente e quindi svolgere un ruolo significativo nella strategia Europa 2020;
 - 1. sottolinea che all'interno dell'Unione europea la pesca rappresenta un settore importante che fornisce ai cittadini europei alimenti di alta qualità generando altresì un valore aggiunto economico e sociale per l'Unione stessa; rileva pertanto che la PCP riformata deve garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nonché la preservazione e il mantenimento di stock ittici a un livello sano in vista di una prosecuzione a lungo termine delle attività di pesca nelle aree e presso le comunità in cui sono tradizionalmente praticate;
 - 2. ritiene che la sostenibilità ambientale, economica e sociale costituisca un obiettivo

importante della PCP e sottolinea che la priorità assoluta della PCP dovrebbe consistere nella creazione di un settore della pesca sostenibile per assicurare che le generazioni attuali e future continuino a godere dei benefici ambientali, sociali ed economici derivanti dall'attività alieutica;

3. sottolinea che la pesca, se adeguatamente gestita, potrebbe dare un maggiore contributo alla società europea, in termini di sicurezza alimentare, occupazione, mantenimento di comunità di pesca dinamiche, e in molti altri modi; pone l'accento sul fatto che l'esistenza di stock ittici ed ecosistemi marini in buone condizioni e la preservazione della biodiversità dei mari rappresentano di per sé beni comuni la cui produzione dipende dalla gestione sostenibile degli stock stessi e dalla riduzione al minimo possibile delle ripercussioni negative sull'ambiente;
4. ritiene cruciale riconoscere i mari – che coprono più dei due terzi della superficie del nostro pianeta – come risorsa che svolge un ruolo fondamentale nella produzione di altre risorse naturali (ad esempio la pesca); ritiene altresì essenziale, dal punto di vista strategico, che la PCP contenga misure chiare e precise in modo da assicurare che possa svolgere il suo ruolo strategico mediante un approccio ecosistemico;
5. sottolinea che la PCP contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020 sulla biodiversità e agli sforzi dell'UE finalizzati a porre un freno alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020, adottando disposizioni atte a garantire la sostenibilità della pesca, prendendo misure precauzionali volte a eliminare le pratiche di pesca distruttive, garantendo il recupero degli stock ittici sovrasfruttati e attuando provvedimenti a tutela delle specie non interessate dalla pesca;
6. ricorda che, dal punto di vista economico, secondo le stime il settore della pesca (inteso come comprensivo dell'acquacoltura) genera 34,2 miliardi di EUR, e che, a livello sociale, esso dà lavoro a oltre 350 000 persone nelle attività di pesca, di trasformazione e di commercializzazione, in particolare nelle aree costiere, nelle regioni periferiche e nelle isole;
7. sottolinea che il settore della pesca ha una dimensione multifunzionale e che, al di là dei tre ambiti di attività tradizionali e delle incidenze visibili a livello economico, ambientale e sociale, svolge altresì un ruolo importante in diversi altri ambiti, ad esempio in campo ambientale, culturale, ricreativo, turistico, scientifico, energetico e didattico, e insiste in particolare sull'importanza, a tal riguardo, del settore della piccola pesca;
8. invita la Commissione a tenere debitamente conto del fatto che il settore della pesca svolge un ruolo importante nei seguenti ambiti:
 - i) culturale – contribuendo alla gastronomia, all'etnografia, alla storia, alla letteratura, alla museologia, ecc.,
 - ii) ricreativo e turistico – offrendo numerose attività di diversa natura, quali ad esempio il "pescaturismo" con pescatori locali, l'osservazione di balene e di uccelli marini, le immersioni ecologiche, ecc.,
 - iii) scientifico – aiutando gli scienziati marini e altri scienziati nelle loro ricerche,
 - iv) energetico – promuovendo lo sviluppo di nuove tecnologie che potranno essere successivamente utilizzate nell'interesse di tutta la società,
 - v) ambientale – salvaguardando le zone geografiche biosensibili, così come le zone costiere di incubazione e i vivai, e provvedendo alla pulizia dei mari,

- vi) educativo – sviluppando il piacere della vita all'aria aperta, e insegnando il rispetto del mare;
9. sottolinea che il settore della pesca possiede una dimensione multifunzionale che gli consente di fornire alle comunità beni comuni da cui traggono beneficio tutti i cittadini dell'Unione, e non solo quelli direttamente o indirettamente interessati dalle attività alieutiche, e che tale contributo merita di essere riconosciuto e valorizzato; ritiene inoltre che un numero considerevole di cittadini europei, in particolare quelli che vivono nelle zone costiere, tragga beneficio dal carattere multifunzionale delle attività di pesca; ritiene che la multifunzionalità del settore della pesca debba essere pienamente presa in considerazione nel finanziamento della PCP; pone l'accento sul fatto che la produzione dei citati beni pubblici aggiuntivi non deve essere utilizzata come pretesto per ritardare le necessarie riforme della PCP;
 10. esorta la Commissione ad aiutare i piccoli porti di pesca che sono stati gravemente colpiti dal declino degli sbarchi a causa della pesca eccessiva;
 11. pone l'accento sul fatto che il settore alieutico (inteso come comprensivo della pesca e dell'acquacoltura) rappresenta uno dei più importanti pilastri della sicurezza alimentare per l'Unione europea e che pertanto la riforma della PCP deve garantire la sostenibilità e la stabilità dello stesso in modo che in futuro possa fornire prodotti ittici di qualità adeguata e in quantità sufficiente a soddisfare la domanda di oltre mezzo miliardo di cittadini europei;
 12. sottolinea il potenziale dell'acquacoltura sostenibile, sia essa in acqua di mare o in acqua dolce, in quanto strumento atto a integrare il ruolo svolto dalla pesca nell'apportare un importante contributo alla sicurezza alimentare nell'UE; sottolinea che una politica specifica è necessaria per garantire la sostenibilità ambientale del settore dell'acquacoltura; invita la Commissione a fissare criteri qualitativi generali in materia di acquacoltura che siano rigorosamente rispettati in tutta l'UE e tengano conto dell'impatto ecologico e sociale dell'acquacoltura stessa; chiede inoltre alla Commissione di verificare che le risorse ittiche importate provenienti da acquacoltura siano prodotte nel rispetto degli standard di qualità UE applicabili, ad esempio in termini ambientali o di benessere degli animali;
 13. rileva che il tema della pesca ricreativa non è stato trattato nelle proposte della Commissione, presentate il 13 luglio 2011; sottolinea che dovrebbe essere oggetto di un'attenzione specifica nell'ambito del processo di riforma della PCP;
 14. rileva che un'ulteriore diversificazione delle attività direttamente o indirettamente correlate alla pesca potrebbe contribuire a rallentare l'esodo dei lavoratori dal settore, a mantenere vivi gli usi e i costumi delle diverse regioni e a porre un freno allo spopolamento di alcune aree costiere;
 15. sottolinea che la gestione della pesca sempre più spesso è basata su dati scientifici e che tale circostanza incentiva la ricerca applicata nel settore promuovendo così la conoscenza e sostenendo lo sviluppo e l'innovazione in ambito tecnologico, in linea con la strategia UE 2020 per una crescita intelligente;
 16. pone l'accento sul fatto che il settore della pesca dipende dallo stato di salute degli stock e dall'equilibrio dell'ecosistema e che pertanto la riforma della PCP deve concentrarsi nuovamente sul suo ruolo di custode e gestore delle risorse marine attraverso la realizzazione di un'economia più efficiente, più verde e più competitiva, in linea con la

strategia UE 2020 per una crescita intelligente;

17. fa notare che le attività di pesca, se si considerano tutte le loro dimensioni, ivi inclusa l'acquacoltura sostenibile, le loro conseguenze dirette e indirette nonché la loro produzione di beni comuni, garantiscono la coesione sociale e territoriale promuovendo altresì la formazione professionale e il dinamismo socio-economico, in linea con la strategia UE 2020 per una crescita inclusiva;
18. sottolinea che il settore della pesca, sia autonomamente che attraverso la politica marittima integrata, deve contribuire non solo al conseguimento degli obiettivi "Rio+20" per un'economia aperta ma anche alla creazione di posti di lavoro e all'eliminazione della povertà;
19. afferma che le attività di pesca svolgono un ruolo importante nel più ampio contesto della politica marittima integrata e rappresentano un elemento fondamentale delle politiche di pianificazione dello spazio marittimo, nonché nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
20. chiede alla Commissione di riconoscere il carattere multifunzionale del settore della pesca e il valore della sua ampia e diversificata produzione di beni comuni;
21. esorta la Commissione ad assicurarsi che, con le proposte e le decisioni politiche future, la PCP contribuisca al conseguimento delle finalità globali della strategia UE 2020; ritiene che questo processo cruciale di riforma della PCP debba riconoscere quest'ultima come fonte di sviluppo nel quadro del progetto di crescita europea e creare le condizioni che le consentano di sviluppare al massimo il suo potenziale; chiede alla Commissione di tenere conto delle peculiarità delle zone di pesca e delle aree costiere in sede di elaborazione e attuazione delle politiche in oggetto;
22. invita la Commissione a integrare nella PCP riformata il concetto di "condizionalità" già utilizzato per la politica agricola comune, garantendo una discriminazione positiva per le pratiche di pesca ecocompatibili, ad esempio prevedendo un migliore accesso alle sovvenzioni;
23. chiede alla Commissione, onde promuovere lo sviluppo di attività parallele, di trovare una soluzione giuridica che permetta ai pescatori di procurarsi altre fonti di reddito nell'ampia gamma di "attività legate alla pesca", senza essere penalizzati sul piano finanziario;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Accordo tra l'UE e il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sull'accordo tra l'UE e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca (2012/2522(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato tra l'Unione europea e i paesi del Mediterraneo meridionale,
- visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e gli Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,
- vista la decisione del Consiglio del 14 ottobre 2005 che autorizza negoziati con il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproca degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca,
- vista la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 che autorizza negoziati con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia al fine di istituire zone di libero scambio "globali e approfondite" nell'ambito degli accordi di associazione euromediterranei esistenti con tali paesi,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell'8 marzo 2011, dal titolo "Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale" (COM(2011)0200),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011, dal titolo "Una nuova risposta a un vicinato in mutamento" (COM(2011)0303),
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali¹,
- vista la procedura di approvazione a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla proposta di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (in prosieguo "accordo") (15974/2010),

¹ Testi approvati, P7_TA(2010)0446.

- visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il quadro politico in profonda trasformazione nel Mediterraneo meridionale a seguito degli eventi della primavera araba ha richiesto una reazione forte, rapida ed efficace da parte dell'Unione europea;
 - B. considerando che l'intensificazione delle relazioni commerciali e una liberalizzazione equilibrata e graduale degli scambi con i paesi del Mediterraneo meridionale rappresentano elementi importanti di tale reazione;
 - C. considerando che gli scambi e gli investimenti, oltre a essere motori di crescita, contribuiscono a ridurre la povertà, avvicinano i popoli, rafforzano i rapporti tra le nazioni e contribuiscono alla stabilità politica;
 - D. considerando che l'articolo 16 dell'accordo di associazione UE-Marocco, entrato in vigore il 1° marzo 2000, prevede che la Comunità europea e il Marocco attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca;
 - E. considerando che l'UE presenta un importante saldo positivo negli scambi di beni con il Marocco, che nel 2010 ha raggiunto i 5,4 miliardi di EUR;
 - F. considerando che, con riferimento ai prodotti agricoli e della pesca, l'UE registra un saldo commerciale nettamente positivo, dell'ordine di oltre 4 miliardi di EUR, con i paesi del Mediterraneo meridionale, ma presenta un disavanzo commerciale negli scambi bilaterali di prodotti agricoli e della pesca e di prodotti alimentari trasformati con il Marocco, che nel 2010 ammontava a 871 milioni di EUR; che gli scambi di prodotti agricoli e della pesca rappresentano circa il 18% delle esportazioni marocchine;
 - G. considerando che l'agricoltura rappresenta una percentuale tra il 15% e il 20% del PIL del Marocco e il 12% delle esportazioni del paese e assorbe il 38% della forza lavoro marocchina, con punte del 75% nelle zone rurali; che ciò dimostra come la stabilità e l'espansione di questo settore rivestano un'estrema importanza per la stabilità politica del paese;
 - H. considerando che la proposta di accordo prevede la liberalizzazione con effetto immediato del 55% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca del Marocco (contro l'attuale 33%) e la liberalizzazione entro dieci anni del 70% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca dell'UE (contro l'attuale 1%);
 - I. considerando che il monitoraggio dei prodotti sensibili e la rigorosa applicazione dei contingenti sono condizioni indispensabili per il funzionamento equilibrato dell'accordo;
 - J. considerando che tutti i prodotti agricoli importati dai paesi terzi nell'Unione europea devono conformarsi alle norme dell'Unione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie;
 - K. considerando che il Marocco è uno dei quattro paesi del Mediterraneo meridionale per i quali il Consiglio ha approvato direttive di negoziato relativamente a un accordo di libero scambio globale e approfondito; che gli scambi commerciali di prodotti agricoli rientreranno in quei negoziati;

Considerazioni generali

1. ritiene che l'apertura dei mercati e la progressiva integrazione nel mercato interno dell'UE possano rappresentare strumenti efficaci per lo sviluppo dei paesi del Mediterraneo meridionale e possano contribuire ad alleviare la povertà e la disoccupazione diffuse che sono alla radice dei problemi di ordine economico, migratorio e di sicurezza della regione; ritiene che, per la realizzazione di questo potenziale, l'UE debba essere disposta ad accordare sufficienti concessioni commerciali;
2. ricorda che, a seguito della primavera araba, l'UE si è impegnata ad assistere i paesi del Mediterraneo meridionale nella transizione verso la democrazia, avvalendosi di strumenti commerciali ed economici per creare una maggiore libertà e opportunità economiche; ritiene che il Marocco abbia compiuto passi importanti per consolidare la democrazia grazie alla riforma della costituzione e allo svolgimento di elezioni regolari; plaude, in tale contesto, all'accordo quale passo concreto a favore della stabilizzazione politica e di uno sviluppo economico reciproco sostenibile;
3. ritiene fondamentale che le iniziative commerciali e di investimento mirino ad arrecare vantaggi a tutti i settori della società e siano destinate più specificamente alle PMI e ai piccoli agricoltori; osserva, a tale proposito, che oltre l'80% degli agricoltori marocchini possiede meno di cinque ettari di terreno e, pertanto, si rallegra del sostegno dato all'accordo dalla confederazione marocchina dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (Comader); ricorda che la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, oltre ad aspetti economici, presenta una dimensione sociale, ambientale e culturale;

L'accordo

4. sottolinea che, alla luce dell'importanza e dell'influenza del settore agricolo in Marocco, principalmente in quanto fonte di occupazione, l'accordo svolgerà un ruolo chiave per lo sviluppo economico e la stabilizzazione politica del paese, in quanto offre nuove opportunità di esportazione verso l'UE, che rappresenta il mercato principale per i prodotti marocchini; osserva che l'accordo creerà inoltre opportunità per l'industria agricola dell'UE, in particolare per il settore dei prodotti trasformati; rileva che gli esportatori dell'UE beneficeranno, in ultima analisi, dell'abolizione delle tariffe all'importazione che il Marocco applica sul 70% dei prodotti agricoli e della pesca, una misura che secondo le previsioni consentirà, una volta completata la sua attuazione, di risparmiare 100 milioni di EUR all'anno in dazi doganali;
5. valuta positivamente le misure non tariffarie aggiuntive incluse nell'accordo, quali le future contrattazioni per fornire tutela supplementare alle indicazioni geografiche europee, i meccanismi di salvaguardia rafforzati e le misure sanitarie e fitosanitarie; ricorda inoltre che l'UE e il Marocco hanno concordato un meccanismo di composizione delle controversie che consente a ciascuna delle due parti di ottenere un risarcimento se l'altra non rispetta i termini dell'accordo;
6. sottolinea le preoccupazioni espresse da taluni settori dell'UE in merito all'aumento dei contingenti esenti da dazi per le importazioni di prodotti ortofrutticoli sensibili; invita pertanto la Commissione a presentare una valutazione dell'impatto sui produttori europei e, in particolare, sul reddito degli agricoltori e a informare regolarmente il Parlamento europeo;

7. è preoccupato per le continue segnalazioni, da parte di gruppi industriali europei, di presunte frodi nell'ambito del regime dei prezzi d'entrata e chiede garanzie affinché l'aumento dei contingenti tariffari previsto dall'accordo sia opportunamente regolamentato dall'UE e non lasci adito a interpretazioni errate delle norme che disciplinano l'applicazione del meccanismo del prezzo d'entrata; sottolinea che alcuni operatori europei hanno presentato denuncia all'OLAF e alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, la quale ha invitato la Commissione a modificare il regime dei prezzi d'entrata in modo da porre fine alle frodi; prende atto, a tale riguardo, delle proposte di conformare le norme relative all'attuazione del regime del prezzo d'entrata al Codice doganale comunitario, nel quadro della recente riforma della politica agricola comune; ritiene che ciò debba essere accompagnato da modifiche del regolamento di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, per poter introdurre misure di controllo efficaci;
8. osserva che l'accordo prevede una serie di strumenti e meccanismi istituzionali specifici, quali la cooperazione finalizzata a evitare perturbazioni dei mercati, i gruppi di esperti istituiti dalla Commissione con i paesi terzi, compreso il Marocco, il sottocomitato per gli scambi agricoli nel quadro della gestione degli accordi di associazione, gli scambi di informazioni sulle politiche e la produzione nonché la clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 7 del protocollo; invita la Commissione a ricorrere, ove necessario, a tali meccanismi;

Questioni commerciali ed economiche generali

9. sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali e si compiace della relazione positiva pubblicata nel 2011 dall'Ufficio alimentare e veterinario; apprezza la rilevanza attribuita nell'accordo alle misure sanitarie e fitosanitarie e chiede che l'assistenza tecnica costituisca un tema centrale dei negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio globale e approfondito; invita la Commissione a promuovere l'equivalenza delle misure e dei controlli tra il Marocco e l'Unione europea per quanto concerne le norme ambientali e in materia di sicurezza alimentare, in modo da garantire una concorrenza equa tra i due mercati;
10. accoglie positivamente le riforme del settore agricolo marocchino, in particolare il "plan vert" (piano verde), specificamente inteso a sostenere i piccoli agricoltori consentendo loro di accedere alle moderne tecnologie e agli investimenti; sollecita un sostegno costante da parte dell'UE per migliorare i metodi di produzione, attraverso la condivisione delle migliori prassi, e per assistere il Marocco nei suoi sforzi in materia di conservazione delle risorse idriche;
11. prende atto che il Marocco ha ratificato la maggior parte delle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ha recentemente adottato una normativa che vieta il lavoro minorile; sottolinea tuttavia che vi è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda la libertà di associazione e il lavoro minorile; reputa opportuno che le disposizioni degli accordi di libero scambio globali e approfonditi prevedano assistenza per l'attuazione delle convenzioni dell'OIL e la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL non sottoscritte, quale ad esempio la convenzione n. 87 sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di organizzazione sindacale, nonché iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese all'interno del capitolo sullo sviluppo sostenibile;
12. invita la Commissione a garantire che il futuro accordo rispetti appieno il diritto

internazionale e sia vantaggioso per tutte le fasce della popolazione locale interessate;

o

o o

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla sua delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb, all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo nonché al governo e al parlamento del Marocco.

Accordo UE-Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (15975/2010),
 - visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (15974/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0432/2010),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A7-0023/2012),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.